22223-21

**REPUBBLICA ITALIANA**
In nome del Popolo Italiano
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**
PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da:

| | | |
|---|---|---|
| MARIASTEFANIA DI TOMASSI | - Presidente - | Sent. n. sez. 992/2021 |
| VINCENZO SIANI | | CC - 16/03/2021 |
| ROSA ANNA SARACENO | | R.G.N. 30685/2020 |
| FRANCESCO ALIFFI | | |
| ANTONIO CAIRO | - Relatore - | |

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA C/
(omissis) nato a (omissis)

avverso l'ordinanza del 11/06/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIA

udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO;
lette/~~sentite~~ le conclusioni del PG

letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Suprema Corte di cassazione, dott.ssa Marilia Di Nardo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

**RITENUTO IN FATTO**

1. Con reclamo proposto ai sensi degli artt. 35-*bis* e 69, comma 6, lett. b), L. 26 luglio 1975, n. 354 (d'ora in avanti anche Ord. pen.), (omissis) , sottoposto al regime detentivo speciale di cui all'art. 41-*bis* Ord. pen., denunciava l'illegittimità della disposizione con la quale la Direzione della Casa circondariale di (omissis), aveva stabilito, per i detenuti assoggettati a quel regime penitenziario, che i colloqui visivi e telefonici avessero luogo a un intervallo di trenta giorni l'uno dall'altro.

Il Magistrato di sorveglianza, in data 1/7/2019, rigettava il reclamo proposto, ritenendo che la disposizione in questione fosse in linea con quanto previsto dall'art. 41-*bis* Ord. pen. che prevedeva la calendarizzazione del colloquio mensile con i familiari con un intervallo minimo di trenta giorni.

Avverso quel provvedimento il Tribunale di sorveglianza di Perugia, con ordinanza in data 11/06/2020, accoglieva l'impugnazione del detenuto, disponendo che l'Amministrazione penitenziaria adottasse ordine di servizio che permettesse al detenuto di fruire di colloquio in un periodo compreso tra 25 e 30 giorni.

Il Collegio osservava che le limitazioni di natura temporale in materia di colloqui riguardassero il numero mensile (uno al mese) e la modalità del contatto con i familiari, ma non la relativa cadenza temporale, prevista a intervalli definiti come «regolari», senza che potesse ricavarsi la necessità che tra gli stessi dovesse intercorrere un intervallo di tempo avente una durata costante e sempre uguale l'una all'altra, essendo prescritta solo la regolarità della cadenza, nel rispetto del criterio base per cui nello stesso mese non poteva svolgersi più di un colloquio. Era ritenuto conforme a giustizia che per il detenuto trascorresse un periodo di almeno 25/30 giorni, tra un colloquio e l'altro.

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il Ministro della Giustizia per mezzo dell'Avvocatura dello Stato, deducendo due distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, la violazione dell'art. 41-*bis*, comma 2-*quater*, Ord. pen.

Dopo avere richiamato quanto previsto dall'art. 41-*bis* Ord. pen., il ricorso evidenzia che la giurisprudenza aveva ritenuto possibile accorpare i colloqui in maniera tale da far beneficiare il detenuto di un incontro a fine mese e l'altro all'inizio del mese successivo. Il Tribunale di sorveglianza aveva così fissato un

principio di periodicità dei colloqui, chiarendo che potessero avere luogo in uno spazio temporale compreso tra i 25 e i 30 giorni.

Così la decisione aveva violato l'art. 41-*bis* L. 26 luglio 1975, n. 354.

2.2. Con il secondo motivo si lamenta la violazione degli artt. 35-*bis* e 69 comma 6 L. 26 luglio 1975, n. 354.

Faceva difetto, nel caso di specie, la violazione di una norma dell'Ord. pen. che autorizzava l'intervento del Giudice di sorveglianza e la mancanza di un pregiudizio grave che era stato procurato al detenuto. Né al detenuto si assicurava con la decisione assunta un effetto in qualche modo favorevole.

**CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

2. E' consolidato l'orientamento giurisprudenziale che qualifica i colloqui come un fondamentale diritto del detenuto alla vita familiare e al mantenimento di relazioni con i più stretti congiunti, riconosciuto da numerose disposizioni dell'ordinamento penitenziario. In questo senso rilevano diverse norme (gli artt. 28 Ord. pen., l'art. 18, comma 3, l'art. 1, comma 6, e 15 Ord. pen.). Esse collocano i colloqui nell'ambito del trattamento rieducativo, attribuendo loro rilevanza, anche ai fini dell'attività di recupero sociale del condannato. Ad un principio analogo si ispirano l'art. 61, comma 1, lett. a), e 73, comma 3, d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, che contemplano il diritto ai colloqui anche in caso di sottoposizione del detenuto alla sanzione disciplinare dell'isolamento con esclusione dalle attività in comune (cfr. Sez. 1, n. 7654 del 12/12/2014, dep. 2015, Trigila, in motivazione; Sez. 1, n. 47326 del 29/11/2011, Panaro, Rv. 251419; Sez. 1, n. 33032 del 18/4/2011, Solazzo, Rv. 250819 ;Sez. 1, n. 27344 del 28/5/2003, Emmanuello, Rv. 225011 ; Sez. 1, n. 22573 del 15/5/2002, Valenti, Rv. 221623; Sez. 1, n. 21291 del 3/5/2002, Floridia, Rv. 221688).

2.1. Il diritto ai colloqui si collega anche ai valori costituzionali (artt. 29, 30 e 31 Cost. posti a tutela della famiglia e dei suoi componenti) e convenzionali (art. 8, Convenzione europea dei diritti dell'uomo). Esso è pacificamente riconosciuto anche ai ristretti sottoposti al regime differenziato dell'art. 41-bis Ord. pen. La norma di riferimento ne prevede, al comma 2-*quater*, lett. b), le modalità di svolgimento e nella entità «nel numero di uno al mese da svolgersi ad intervalli di tempo regolari».

2.2. E' opinione diffusa quella secondo cui (Sez. 1, n. 10462 del 25/11/2016, dep. 2017, Santafede, Rv. 269515) la norma prescrive una regolarità nella cadenza dei colloqui, purché essi avvengano in non più di uno al mese.

Le limitazioni, pertanto, all'esercizio del diritto riguardano il numero mensile dei colloqui (uno al mese) e la qualità, ma non la misura temporale della

relativa cadenza, che deve solo caratterizzarsi per intervalli di tempo definiti "regolari".

Dal testo della norma non è, dunque, possibile ricavare il principio che tra un colloquio e quello successivo debba necessariamente intercorrere un intervallo di tempo avente una durata costante e sempre uguale. La norma prescrive solo che nello stesso mese non può svolgersi più di un colloquio. La sequenza temporale che consenta lo svolgimento in giorni maggiormente ravvicinati funzionale a contenere, concentrandoli, i tempi e i costi delle trasferte dei familiari, per raggiungere il luogo di detenzione del congiunto da quello di residenza, appare coerente e, comunque, non incompatibile, col dettato normativo, una volta assicurato il rispetto della cadenza in mesi diversi, con regolarità dell'intervallo temporale che separa ciascun gruppo di colloqui.

Le modalità di individuazione delle date dei colloqui non possono, tuttavia, pregiudicare le esigenze di programmazione dell'amministrazione penitenziaria, in ordine all'organizzazione preventiva dei tempi.

Per altro verso, il distanziamento temporale tra i colloqui, con conseguente esclusione dell'accorpamento degli stessi, rispettivamente alla fine del mese e all'inizio di quello immediatamente successivo, consente di diluire i tempi dei flussi informativi, in modo che eventuali direttive illecite possono trovare l'ostacolo di un passaggio di tempo significativo tra un contatto e l'altro (Sez. 1, n. 5446 del 15/11/2019, dep. 2020, Amato, Rv. 278180),

Altra impostazione sottolinea la legittimità del provvedimento con cui l'Amministrazione penitenziaria, nel disciplinare le modalità di svolgimento dei colloqui del detenuto con i familiari, nel rispetto dei richiamati limiti previsti dall'art. 41-bis, comma 2-quater, lett. b), Ord. pen., preveda un intervallo minimo e massimo di tempo, compreso tra 21 e 30 giorni, tra un colloquio e l'altro (Sez. 1, n. 49867 del 15/10/2019, Graviano, Rv. 278463; Sez. 1, n. 23945 del 26/06/2020, Ministero della Giustizia, Rv. 279526), realizzandosi, in tal modo, un efficace contemperamento tra l'esigenza di distanziare lo svolgimento dei colloqui stessi e quella di assicurare un minimo di flessibilità, comunque compatibile con la disposizione che prescrive la necessaria regolarità della cadenza.

Questo principio va condiviso, contemperando equamente le diverse esigenze che si evidenziano nella materia in esame.

3. Il ricorso non si confronta in maniera specifica con questo aspetto e con il tema della distanza temporale che comunque, ritiene il collegio sia congrua, essendosi individuato un periodo di tempo compreso tr i 25 e i 30 giorni, come arco temporale entro cui fruire del colloquio.

Alla luce di quanto premesso, facendosi applicazione del principio da ultimo indicato il ricorso va dichiarato l'inammissibile. Nulla sulle spese.

**P.Q.M.**

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma il 16 marzo 2021

Il consigliere est.
Antonio Cairo

il presidente
Maria Stefania Di Tomassi

DEPOSITATA
IN CANCELLERIA
-7 GIU 2021
IL CANCELLIERE
Pietro Di Maio